

La divergenza fondamentale tra il diritto romano e il germanico, dipendente dalla diversa condizione giuridica della donna e dal contrasto tra una economia primitiva ed una evoluta, è stata scolpita da Tacito nelle note parole: *dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert* (1). Per il diritto germanico, i diritti delle mogli sui beni del marito sono formati dai due istituti del *mefio* e del *morgengabio*. Il *mefio*, detto anche *meta* (2), e dai Franchi *dos*, nasce dal prezzo, originariamente pagato in cavalli ed armi dallo sposo al *mundoaldo*, per la concessione della donna o del *mundio*; ma diventa più tardi un assegno dello sposo alla donna, a titolo di donazione, corrispondente quasi alla *donatio ante nuptias* del diritto romano, e poté essere costituito da schiavi, denaro e terre, che una legge di Liutprando volle non superassero in valore i 400 solidi per i pubblici ufficiali, i 300 per gli arimanni. Essendo determinato negli sponsali, allorchè si conseguiva il diritto al *mundio* della donna, il *mefio* prese carattere di segno dell'unione legittima e passò in proprietà alla donna, che, vedova, poté richiederla sull'eredità del marito. Il *morgengabio* (*morgengabe*: « dono del mattino ») era invece una donazione fatta, in presenza dei parenti e degli amici, il mattino successivo alla notte nuziale, e consisteva, in origine, in mobili, oggetti d'uso e d'ornamento muliebre, essendo destinato a dimostrare il gradimento del marito e l'onore da lui professato alla moglie (*pretium virginitatis*). Più tardi, in corrispondenza coll'aumentata importanza dell'apporto muliebre, il *morgengabio* crebbe di valore e poté essere costituito da beni stabili; ma Liutprando, per frenare la facile dispersione dei patrimoni familiari nelle nozze, volle che questo assegno non superasse il quarto delle sostanze del marito. A

(1) *Germ.*, c. 18.

(2) Da *met* o *mieth* « munus » e da *vieh* « pecunia ».